

Fondazione European Brain Research Institute (EBRI) "Rita Levi Montalcini"

STATUTO

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituita la Fondazione denominata **"European Brain Research Institute (Ebri) "Rita Levi Montalcini"** (d'ora innanzi "Fondazione"), con sede in Roma, Viale Regina Elena n° 295 Pal. "C".

Art. 2

(Scopo)

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica attraverso la creazione di un Istituto interamente devoluto agli studi sul Sistema Nervoso Centrale, con connotazioni interdisciplinari, con finalità di integrare le diverse discipline favorendo la ricerca neurobiologica e neurofisiologica ed individuandone le possibili applicazioni cliniche.

La Fondazione sviluppa programmi di dottorato di ricerca, contribuisce alla formazione post-universitaria attraverso programmi e corsi di specializzazione accademica.

Tra le finalità istituzionali rientrano in particolare:

a) Costituire un centro internazionale di studi per approfondire le ricerche e le conoscenze scientifiche sulle patologie neurologiche, al fine di delucidarne l'eziopatogenesi e di mettere a punto strategie terapeutiche innovative, in sindromi neurodegenerative, autoimmunitarie o di altra natura, concernenti il sistema nervoso.

b) Istituire un centro di documentazione dei dati scientifici ottenuti e di quelli che perverranno da altre istituzioni al fine di fornire al personale scientifico una bibliografia costantemente aggiornata, attraverso scambi di informazioni con altri centri di ricerca europei ed extraeuropei.

c) Promuovere programmi di ricerca, diretti allo studio del sistema nervoso, anche in altre sedi, europee ed extraeuropee, collegate e strettamente dipendenti dall'attività svolta nella sede principale della Fondazione EBRI.

d) Svolgere progetti di ricerca per conto terzi (Industrie o altri soggetti Pubblici o Privati) per la caratterizzazione dei meccanismi di azione e degli effetti fondamentali preclinici di nuovi strumenti terapeutici.

e) Organizzare congressi, promuovere attività di formazione e divulgazione scientifica nel settore delle Neuroscienze, che possono essere svolte in eventuali sedi distaccate dell'EBRI anche in collaborazione con altri Istituti di ricerca ed Università.

f) Incentivare lo sviluppo di programmi di ricerca che si avvalgano delle nuove tecnologie a disposizione tra cui la genomica, la proteomica e la neuroinformatica, anche presso altre istituzioni di ricerca o centri ospedalieri altamente qualificati.

g) Attivare con le Università corsi di dottorato e post-dottorato per la formazione di personale specializzato.

h) Promuovere il rientro in Italia di ricercatori, altamente qualificati, che svolgono attività di ricerca all'estero, nonché l'ingresso in Italia di qualificati ricercatori non italiani.

i) Promuovere la costituzione e realizzazione di spin-off per la produzione di prodotti medicinali o biologici per terapie avanzate e negli altri settori di operatività della Fondazione.

2. Per l'esplicazione delle predette finalità istituzionali, la Fondazione può:

a) dare corso ad iniziative finalizzate all'ottenimento di contribuzioni a titolo di liberalità, anche da parte di sostenitori istituzionali o ordinari di cui al successivo art. 3;

b) stipulare convenzioni o accordi di ricerca con soggetti pubblici o privati, europei e/o extra-europei, assumendo da sola o congiuntamente con altri soggetti l'incarico di elaborare e attuare uno o più progetti di ricerca con finanziamenti o corrispettivi ottenuti;

c) partecipare con altri soggetti pubblici o privati europei o extraeuropei a consorzi, società, fondazioni, gruppi europei di interesse economico o enti analoghi, anche promuovendone la costituzione.

3. La Fondazione non ha fini di lucro.

4. La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, potrà operare nella propria sede ed in altre eventualmente successivamente istituite, nell'intero territorio europeo e in Paesi extra europei.

Art. 3

(Titolari di iniziative a sostegno della Fondazione)

1. Sono sostenitori istituzionali, i soggetti pubblici o privati che destinano loro risorse agli obiettivi della Fondazione, anche specificamente individuati, con un contributo anche di natura finanziaria considerato strategico o rilevante dal Consiglio di Amministrazione. I sostenitori istituzionali hanno diritto di essere informati periodicamente, almeno in occasione di un incontro annuale con il Consiglio di amministrazione, in ordine alle iniziative della Fondazione e, in particolare, alla destinazione attribuita ai fondi raccolti mediante le risorse da essi apportate.

2. Sono sostenitori ordinari i soggetti pubblici o privati che destinano loro risorse agli obiettivi della Fondazione. I sostenitori ordinari hanno diritto di essere informati periodicamente in ordine alle iniziative della Fondazione e, in particolare, alla destinazione attribuita ai fondi raccolti mediante le risorse da essi apportate e ai risultati conseguiti.

Art. 4

(Durata)

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri beni in seguito acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione, quando la destinazione ad integrare il patrimonio medesimo sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura del rapporto che genera l'acquisto, della eventuale destinazione in tal senso espressa dall'autore in caso di liberalità, delle esigenze di gestione della Fondazione e dell'interesse preminente allo sviluppo delle azioni della medesima con le adeguate risorse disponibili.

Art. 6

(Risorse)

1. Per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, la Fondazione utilizza proventi costituiti da:

- a) rendite prodotte da beni compresi nel Patrimonio della Fondazione;
- b) contributi ricevuti a titolo di liberalità anche da sostenitori istituzionali o ordinari;
- c) destinazione di quote del reddito nella misura e nei termini consentiti dalla legislazione vigente;
- d) risultati economici di attività svolte, anche in forma di impresa e/o a titolo di corrispettivo in convenzioni di ricerca attivate, nell'ambito delle iniziative indicate al precedente art. 2 o a seguito di partecipazione ad iniziative con altri soggetti pubblici o privati;
- e) somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) sovvenzioni ricevute, anche in via straordinaria, dalle Istituzioni comunitarie, dallo Stato, dalle Regioni, da altri Enti pubblici anche locali, da enti o imprese pubblici o privati in genere, destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali avanzi di esercizio vengono reinvestiti per le attività della Fondazione o destinati dal Consiglio di amministrazione all'incremento del patrimonio.

Eventuali avanzi di esercizio così come contributi di Enti e/o di Terzi, e/o donazioni, ove eccedenti l'aliquota del 30% del fabbisogno del bilancio preventivo annuale, potranno venir investiti in titoli dello Stato e/o in altri investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, fatta esclusione di investimenti a rischio.

Art. 7

(Organi della Fondazione)

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il vice Presidente, ove nominato;
- d) il Presidente Onorario ed il Presidente Emerito, ove nominati;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Direttore Scientifico;
- g) il Consiglio Scientifico Internazionale;
- h) l'Organo di controllo (ove nominato e ove ne sussista l'obbligo)

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di sette fino ad un massimo di undici membri che siano esperti di comprovata fama nei settori di azione della Fondazione, inclusi i soci fondatori e il Direttore Generale che ne sono componenti di diritto.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dagli aventi diritto sono individuati:

- a) fino ad un numero di sette su indicazione del Presidente;
- b) i rimanenti, fino a raggiungere un numero massimo di undici, su indicazione del Presidente, tra Istituzioni pubbliche (ad esempio CNR, ISS e Università La Sapienza) e private che concorrono in maniera significativa all'attività scientifica della Fondazione, ovvero tra istituzioni private e pubbliche (inclusi i sostenitori istituzionali di cui al precedente articolo 3) che concorrono anche finanziariamente in maniera rilevante all'attività della Fondazione.

Tutte le predette nomine dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui al successivo articolo 9.

3. I componenti Fondatori cessano dalla carica per morte, dimissioni o eventuali incompatibilità previste dalle norme vigenti e non vengono sostituiti. Gli altri componenti restano in carica per la durata di tre anni con mandato rinnovabile.

4. I consiglieri di amministrazione che sono assenti per più di tre volte consecutive senza motivata giustificazione sono considerati decaduti dall'incarico.

5. La mancanza di membri del Consiglio di Amministrazione non ne impedisce la piena attività purché siano in carica almeno la metà più uno dei consiglieri.

6. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) sovrintende all'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- b) nomina il Direttore generale su proposta del Presidente;
- c) nomina il Direttore Scientifico su proposta del Presidente, di intesa con il Direttore Generale, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Scientifico Internazionale;
- d) approva il bilancio;
- e) approva i programmi annuali e pluriennali di sviluppo dell'EBRI e delle sue attività su proposta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico (programma annuale) e del Presidente (Piano

strategico quinquennale) sentito il parere del Consiglio scientifico internazionale per quanto di sua competenza;

- f) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari nel rispetto della normativa vigente;
 - g) delibera le modifiche statutarie, le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), lo scioglimento e approva i regolamenti per il funzionamento dell'organizzazione;
 - h) delibera l'adesione dell'EBRI ad accordi di collaborazione di durata superiore a un anno con organismi di ricerca europei ed extraeuropei sia pubblici che privati, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore Scientifico per le parti di loro competenza;
 - i) può conferire eventuali specifiche deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Direttore Generale, fermi - relativamente a quest'ultimo - i poteri a lui riservati dal presente statuto.
7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche in parte e tenuto conto di una rilevanza minore, al Direttore generale l'esercizio dei poteri sopra indicati alle lettere f) e h).

Art. 9

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato, ogni volta che se ne ravvisi una necessità, dal Presidente della Fondazione. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione in seguito a richiesta del Direttore generale o di almeno un terzo dei Consiglieri, pervenuta almeno dieci giorni prima di quello indicato per l'adunanza, e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima. Si intende comunque valida la seduta del Consiglio di amministrazione a cui sia presente la totalità dei componenti, anche in difetto o irregolarità delle formalità di convocazione.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Il tutto fatta eccezione per (i) le deliberazioni di straordinaria amministrazione per cui è in ogni caso richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica e (ii) le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione per cui è richiesto il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica.

In tutti i casi in cui si verifichi la parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità o la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che - salvo si tratti di adunanza in forma 'totalitaria' ai sensi del precedente punto 1 ultima parte del presente articolo - siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per il collegamento mediante programmi informatici di audio o video conferenza, oppure i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'ente in cui gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

4. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.
5. Alle riunioni partecipano i componenti dell'organo di controllo.

Art. 10

(Presidente della Fondazione, Vice Presidente, Presidente Onorario e Presidente Emerito)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in ogni tempo, un Vice Presidente tra i propri membri.
2. Il Presidente: (i) rappresenta la Fondazione in ambito nazionale ed internazionale nei rapporti istituzionali d'alto livello e, in particolare, nell'ambito di eventi connessi all'attivazione o attuazione di progetti di ricerca; (ii) ha il compito di reperire i fondi necessari per coprire i costi strutturali e di funzionamento della Fondazione di concerto con il Direttore Generale, di stabilire collaborazioni istituzionali con enti e organismi di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali di concerto con il Direttore Scientifico; (iii) predispone, con l'ausilio del Direttore Scientifico il piano strategico quinquennale dell'EBRI che viene aggiornato ogni due anni. Il Presidente sottopone il piano strategico al Consiglio Scientifico Internazionale ed al Consiglio di Amministrazione; (iv) svolge tutti i compiti ed esercita tutti i poteri riservatigli dal presente statuto.
3. Il Presidente convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte del medesimo nella sua prima riunione.
4. Il Presidente convoca il Consiglio Scientifico Internazionale.
5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti.
6. Il Presidente dura in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.
7. Il Presidente ha, altresì, la facoltà di nominare un Presidente Onorario (titolo attribuito per meriti specifici a personalità di rilievo esterne alla Fondazione) e un Presidente Emerito (titolo attribuito a chi ha ricoperto in passato la carica di Presidente della Fondazione). Il titolo di Presidente Onorario e di Presidente Emerito è onorifico e gratuito e non è legato allo svolgimento effettivo delle funzioni; la persona che detiene il titolo di Presidente Onorario o Emerito non ha poteri decisionali né di gestione né di rappresentanza.
8. Al Presidente potrà essere riconosciuto un compenso purché compatibile con il bilancio della Fondazione.
9. Il Vice presidente, ove nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento e può ricevere specifiche deleghe da parte del Presidente.

Art. 11

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dovrà essere persona in possesso di comprovata esperienza manageriale e in particolare economica e/o scientifica nei settori di azione della Fondazione.
2. Il Direttore Generale è preposto alla gestione amministrativa della Fondazione. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di ogni ordine e grado, incluse le procedure arbitrali, con facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti, di compromettere per arbitri, di nominare avvocati e procuratori alle liti.
3. Il Direttore Generale è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Presidente ed il Consiglio a mantenere rapporti di collaborazione scientifica con istituzioni nazionali ed internazionali ed altri enti pubblici e privati. Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.
4. Dura in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.
5. Il Direttore Generale:
 - a) è responsabile della struttura operativa;

- b) esercita i poteri di gestione delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) assicura la migliore gestione del patrimonio e del personale della Fondazione;
- d) ha il compito di collaborare con il Presidente per rendere esecutive, per gli aspetti di sua competenza, le delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli provvederà a reclutare nell'interesse della Fondazione risorse umane e finanziarie per il potenziamento dei laboratori esistenti e la realizzazione di nuovi laboratori, di concerto con il Direttore Scientifico e con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico Internazionale;
- e) redige il bilancio e potrà essere supportato da un coordinatore amministrativo di sua nomina individuato tra i lavoratori dipendenti dell'ente;
- f) predispone, d'intesa con il Direttore Scientifico, la documentazione informativa destinata ai sostenitori della Fondazione e volta ad illustrare la destinazione e l'impiego dei contributi dagli stessi erogati;
- g) esercita ogni altro potere e svolge ogni altro compito riservatogli dal presente statuto ovvero affidatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Gratuità delle cariche)

1. Le cariche di Vice Presidente (ove nominato), consigliere di amministrazione e componente del Consiglio scientifico internazionale sono gratuite, salvi la possibilità di corresponsione di gettoni di presenza per le riunioni nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione ed il rimborso anche in termini forfettari delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.
2. Per la carica di Presidente è prevista la possibilità di riconoscere un compenso ai sensi del precedente art. 10.

Art. 13

(Direttore Scientifico)

1. Il Direttore scientifico, che riporterà al Direttore Generale ed al Presidente:
 - (i) sovrintende all'andamento dell'attività scientifica della intera Fondazione anche negli aspetti operativi;
 - (ii) sovrintende sull'attività scientifiche dei singoli gruppi di ricerca della Fondazione e promuove le collaborazioni interne tra i vari laboratori;
 - (iii) suggerisce opportunità di collaborazione con enti di ricerca esterni nazionali ed internazionali anche finalizzati alla presentazione di domande di finanziamento, sia a livello di singoli gruppi sia dell'intera Fondazione, in quest'ultimo caso di concerto con il Presidente e il Direttore Generale;
 - (iv) collabora con il Presidente ed il Direttore Generale al fine di porre in essere ogni azione tesa ad assicurare la copertura finanziaria dei programmi istituzionali di ricerca della Fondazione ed a promuovere la partecipazione a programmi di alta formazione;
 - (v) riporta agli altri organi della Fondazione le esigenze tecniche, scientifiche ed infrastrutturali dei ricercatori, nell'obiettivo di perseguire livelli di eccellenza della ricerca;
 - (vi) collabora con il Direttore Generale per l'allocazione e la gestione dei fondi per la ricerca scientifica, nonché con il Presidente per la predisposizione del piano strategico;
 - (vii) sovrintende le attività di divulgazione scientifica verso il pubblico, le scuole e la comunità scientifica.
2. Il Direttore scientifico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Scientifico internazionale e può partecipare senza diritto di voto, quando il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore scientifico propone al Presidente i temi di ricerca da inserire nell'ambito del Piano strategico di sviluppo pluriennale dell'EBRI, su cui è richiesto il parere del Consiglio Scientifico

Internazionale. Sottopone al Consiglio Scientifico Internazionale ed al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta, sui risultati conseguiti dalla stessa e su quelli attesi.

5. Al Direttore Scientifico potrà essere riconosciuto un compenso purché compatibile con il bilancio della Fondazione.

Art. 14

(Group-Leaders)

1. L'infrastruttura di ricerca della Fondazione è articolata in Laboratori e Facilities (Strutture di supporto tecnologico), guidati rispettivamente da Group-Leaders e Responsabili di Facility (art. 15).

2. La selezione dei Group-Leaders dell'EBRI viene effettuata:

i) a seguito di un bando diffuso a livello nazionale ed internazionale, da una Commissione composta da almeno tre membri del Consiglio Scientifico Internazionale, dal Direttore Scientifico e dal Presidente; oppure, in alternativa

ii) su proposta diretta del Direttore Scientifico, tenuto conto di specifiche esigenze scientifiche, o di opportunità (anche riferita a ricercatori di altri Enti pubblici e privati, e previa Convenzione apposta con gli Enti stessi), dopo valutazione dei curricula, considerata la qualità, la produttività e l'originalità della attività scientifica svolta, e previo parere (vincolante) favorevole di una Commissione composta da almeno tre membri del Consiglio Scientifico Internazionale, dal Direttore Scientifico e dal Presidente.

3. La nomina del Group-Leader (selezionato con le modalità di cui sopra) viene formalizzata dal Direttore Generale.

4. La Fondazione mette a disposizione dei Group-Leaders uno spazio di laboratorio attrezzato ed eventuali strumentazioni dedicate, nonché tutte le infrastrutture comuni disponibili, necessarie a svolgere la loro attività di ricerca. I Group-Leaders sono responsabili del personale afferente al loro gruppo (inclusi i Research Associates di cui all'art.16), nonché del materiale e delle attrezzature a loro disposizione.

5. I Group-Leaders presentano a proprio nome - ed in nome e per conto della Fondazione - domande di finanziamento per la ricerca (grants), sulla base di progettualità approvate dal Direttore Scientifico. Il Group-Leader avrà un proprio gruppo di ricerca, la cui dimensione sarà autorizzata dal Direttore Scientifico e commisurata sia ai finanziamenti per la ricerca che il Group-Leader raccoglierà, che ad un generale equilibrio di spazi tra i vari Laboratori.

6. L'attività di ricerca dei Group-Leaders di laboratorio è soggetta a valutazione periodica almeno triennale da parte del Consiglio Scientifico Internazionale.

7. Per quanto non espressamente previsto si applica ai Group-Leaders di laboratorio il relativo regolamento interno eventualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

(Responsabile di Facility)

1. Le Facilities implementano piattaforme tecnologiche a disposizione dei gruppi di ricerca della Fondazione e sono guidate da un Responsabile di Facility.

2. La nomina di Responsabile di Facility viene effettuata dal Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico, di concerto con il Presidente.

3. La Fondazione mette a disposizione dei Responsabili di Facility uno spazio di laboratorio attrezzato e le strumentazioni ed infrastrutture comuni necessarie.

4. I Responsabili di Facility collaborano con i Laboratori della Fondazione e possono presentare a proprio nome - ed in nome e per conto della Fondazione - domande di finanziamento per la ricerca (grants), sulla base di progettualità approvate dal Direttore Scientifico.

7. Per quanto non espressamente previsto si applica ai Responsabili di Facility il relativo regolamento interno eventualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

(Research Associate)

Ricercatori di altri Enti possono - nel rispetto del regolamento interno adottato dal Consiglio di Amministrazione - essere associati alla Fondazione, nel ruolo di Research Associate (Associato alla Ricerca), a seguito della presentazione di un programma scientifico di interesse dell'EBRI, valutazione positiva da parte del Direttore Scientifico e del Presidente, e previa approvazione da parte dell'Ente di provenienza.

Art. 17

(Consiglio Scientifico Internazionale)

1. Il Consiglio Scientifico Internazionale ha funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica della Fondazione. I membri del Consiglio Scientifico eleggeranno nel loro seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

Sulla base della relazione predisposta dal Direttore Scientifico, verifica annualmente l'attività scientifica svolta dalla Fondazione e può proporre al Consiglio di amministrazione, al Direttore generale e al Direttore Scientifico ipotesi di modifica delle iniziative in corso e del Piano di sviluppo dell'EBRI.

Il Consiglio Scientifico Internazionale nomina almeno tre propri membri nella commissione che concorre alla selezione dei Group-Leaders di laboratorio.

Al fine di esprimere la propria valutazione sull'attività scientifica svolta dalla Fondazione, il Consiglio scientifico internazionale può chiedere al Direttore scientifico la documentazione concernente le diverse iniziative di ricerca in corso di attuazione o da intraprendere.

2. Il Consiglio Scientifico Internazionale è composto, in numero da sette a quindici e con carica di durata triennale, da esperti di chiara fama nell'ambito delle neuroscienze provenienti da vari Paesi europei ed extraeuropei, nominati dal Presidente della Fondazione.

3. Il Consiglio Scientifico Internazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare eventuali regolamenti interni inerenti il Consiglio Scientifico Internazionale ed il suo funzionamento.

Art. 18

(Risultati delle ricerche)

I risultati della ricerca e degli studi svolti anche in collaborazione con altri Enti avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora esponenti della Fondazione o terzi che collaborano con essa intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto, esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'ambito in cui è stato svolto il lavoro di ricerca.

Anche in caso di collaborazione con terzi, la Fondazione ricercherà soluzioni che consentano per quanto possibile a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quanto altro scaturisca dalle attività svolte.

Art. 19

(Diritti patrimoniali e proprietà intellettuale)

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca appartengono alla Fondazione, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca, ai quali verrà conosciuto un equo premio deliberato attraverso un apposito regolamento

da parte del C.d.A. La destinazione dei risultati patrimoniali e la tutela degli interessi di chi ha partecipato alle attività di realizzazione di creazioni industriali si attueranno tenendo anche conto della disciplina prevista dal decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i., recante il Codice della proprietà industriale.

L'eventuale brevettazione, o analoga forma di tutela, dei risultati conseguiti in comune con altri soggetti od enti sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti, previamente sottoposto per quanto riguarda la Fondazione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale e del Direttore scientifico; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale o diversa dei risultati.

Art. 20

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

1. L'Organo di controllo (nel seguito "Organo") può essere monocratico o collegiale. Il Consiglio di Amministrazione determina la forma dell'Organo e ne nomina i componenti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
2. L'Organo dura in carica tre esercizi. In caso di nomina in corso di esercizio, eventuali frazioni di esercizio superiori a metà anno sono conteggiate come un intero esercizio ai fini della durata totale del mandato.
3. Nel caso in cui l'Organo sia collegiale, l'Organo stesso elegge il Presidente al proprio interno.
4. I componenti dell'Organo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto.
5. L'Organo controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, a meno che tale compito non sia integralmente assegnato ad una società di revisione esterna come specificato al comma 7, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni.
6. I componenti dell'Organo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7. Laddove richiesto dalla normativa o da specifici enti finanziatori ovvero deliberato dal Consiglio di Amministrazione, la revisione dei conti può essere ulteriormente affidata in parte o integralmente ad una società esterna di revisione legale iscritta nell'apposito registro, fermo restando l'operato dell'Organo in ordine alle altre attività previste al comma 5 e nella normativa vigente.

Art. 21

(Scioglimento)

1. La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia divenuto impossibile e/o meglio perseguibile attraverso la costituzione di un altro soggetto.
2. I beni che restano dopo eseguita la liquidazione saranno devoluti in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, ad Organizzazioni di utilità sociale od ai fini di pubblica utilità che perseguano scopi analoghi a quelli già perseguiti dalla Fondazione.
3. In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.

Art. 22

(Norme Finali)

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le disposizioni poste dal Consiglio di Amministrazione con propri regolamenti e le leggi vigenti in materia

F.to: Antonino Cattaneo

F.to: Vincenzo Lino Notaio. Sigillo

